

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE
del 31/10/2017 n. 171**

COPIA

Oggetto: *Installazioni attrazioni spettacolo viaggiante nel periodo natalizio.*

L'anno duemiladiciassette (2017), Il giorno 31/10/2017 alle ore 15:00 nella Sala delle Adunanze, posta nella sede comunale, convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

PRESENTI i Sigg.ri:

- *Fallani Sandro*
- *Anichini Andrea*
- *Capitani Elena*
- *Giorgi Andrea*
- *Lombardini Barbara*
- *Ndiaye Diye*
- *Toscano Fiorello*

ASSENTI i Sigg.ri:

Partecipa il Segretario Generale Dott. Marco Pandolfini

Il Sindaco Sandro Fallani, assunta la presidenza e riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la Seduta, invitando la Giunta a trattare l'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto della competenza della Giunta Comunale all'emanazione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D. Lgs. n. 267 / 2000;

Visto il Regolamento Comunale "Circhi Equestre e spettacolo viaggiante: Elenco delle aree comunali e loro concessione (art. 9 , L. 18/03/1968 n.68)", approvato con deliberazione Consiliare n. 326 del 31/05/1984, e successive integrazioni e modificazioni, il quale all'art 1 prevede che "Per quanto concerne i periodi delle feste natalizie e di carnevale, il periodo delle feste pasquali, verrà valutata da parte dell'Amministrazione Comunale la possibilità di autorizzare o meno dei parchi di divertimento, che, comunque non potranno avere una dimensione superiore a quella prevista dal Ministero dello Spettacolo per quanto riguarda la terza categoria"

Considerato che nel corso dell'anno, sul territorio comunale, vengono allestiti, tradizionalmente, due parchi divertimento: uno durante il periodo della Fiera tradizionale e l'altro nel periodo precedente la Pasqua;

Visto che la normativa statale vigente è mutata rispetto a quella in essere e che non sono più previsti né i parchi di terza categoria né la figura dell' "organizzatore";

Ritenuto di prevedere, per il periodo natalizio, l'allestimento, "di un piccolo complesso di attrazione dello spettacolo viaggiante (numero massimo otto attrazioni)", che è una fattispecie diversa dei parchi divertimenti, su P.za Togliatti, al fine di sviluppare le iniziative di promozione del territorio comunale e offrire alla categoria degli esercenti dello spettacolo viaggiante delle opportunità di lavoro in un momento di grave crisi economica;

Vista la nota n. 17082/114-gab/uff 3, del 21 agosto 2012, con il quale il Ministero dell'Interno in particolare il Gabinetto del Ministro, ritiene che "i gruppi di poche attrazioni installati in giardini comunali e in spazi aperti non delimitati (con recinzione permanente anche con transenne o sistemi analoghi) e accessibili a tutti, con capienza limitata a poche decine di utenti, nonché, senza alcuna organizzazione dei servizi comuni non possono essere ricompresi nella figura del parco divertimento";

Visto il parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica della proposta sopra riportata, ed inserito nella presente deliberazione a costituire parte integrante e sostanziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che la presente proposta non comporta riflessi, né diretti né indiretti,

sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che pertanto non è necessario richiedere l'espressione del parere di regolarità contabile;

Tutto ciò premesso, con votazione unanime,

DELIBERA

1. Di prevedere l'installazione per il periodo dal 08 dicembre 2017 al 07 gennaio 2018, su P.za Togliatti, nell'area pavimentata in mattoni rossi, in applicazione dell'art 1 del Regolamento Comunale "Circhi Equestre e spettacolo viaggiante: Elenco delle aree comunali e loro concessione (art. 9 , L. 18/03/1968 n.68)", approvato con deliberazione Consiliare n. 326 del 31/05/1984, un piccolo complesso di attrazioni dello spettacolo viaggiante.
2. Di prevedere che tale "piccolo complesso di attrazioni spettacolo viaggiante" non sia superiore al numero totale di otto attrazioni ricomprese tra le piccole attrazioni e le medie attrazioni così come individuate da "Elenco di attività spettacolari, attrazioni e intrattenimenti di cui all'art 4 della Legge 18/3/1968 n.337 approvato con decreto interministeriale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
3. Di prevedere, altresì, in considerazione che l'area individuata si trovi in una zona centrale densamente abitata, che le suddette attrazioni non possono avere uno sviluppo in altezza superiore a metri tre né che per le loro caratteristiche possono arrecare disturbo alla quiete pubblica.

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

Con votazione unanime,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Marco Pandolfini

IL SINDACO
F.to Sandro Fallani

La presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo

per IL SEGRETARIO GENERALE

Scandicci, lì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il a seguito della decorrenza del
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione All'albo Pretorio senza reclami, ai sensi
dell'art. 134, III comma D. Lgs 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE

Scandicci, lì